

DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA E PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 1

(Principi Generali)

1. Il presente disciplinare detta i principi generali e le norme a cui la Regione Campania deve attenersi per la formazione dell'Elenco Regionale degli idonei, di seguito denominato "Elenco", all'incarico di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'articolo 18-bis della L.R. 3 novembre 1994, n. 32, come modificato dall'art. 1, commi 41 e seguenti della L.R. 6 maggio 2013, n. 5, in attuazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della Salute".

SEZIONE I

Elenco unico regionale degli idonei all'incarico di direttore generale di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale

Art. 2

(Elenco regionale)

1. La Regione provvede alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, attingendo obbligatoriamente all'Elenco Regionale degli idonei costituito previo avviso pubblico e selezione effettuata secondo le modalità e le procedure previste nel presente disciplinare.

Art. 3

(Requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei all'incarico di Direttore Generale)

1. Costituiscono requisiti necessari ai fini dell'inserimento nell'Elenco :

- il possesso di laurea magistrale (LM) o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
- il possesso di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, maturata nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, strumentali o finanziarie;

2. Gli aspiranti all'inserimento nell'Elenco hanno l'obbligo di rendere dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle cause ostative, di inconferibilità o di incompatibilità, previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4

(Inserimento nell'Elenco Regionale)

1. L'iscrizione nell'Elenco avviene all'esito della valutazione di idoneità effettuata dalla Commissione di cui ai seguenti articoli del presente disciplinare.

2. L'elenco è aggiornato almeno ogni due anni. Ad ogni aggiornamento dell'Elenco, i soggetti già inseriti nello stesso producono dichiarazione di permanenza dei requisiti, anche mediante posta elettronica certificata, e possono inviare nuova documentazione ritenuta utile-

3. In caso di mancata produzione della dichiarazione di cui al comma 3, la Commissione avvia, ai sensi della legge 241/1990, il procedimento di cancellazione dall'elenco, previo formale invito ai soggetti già inseriti nell'elenco a presentare la dichiarazione medesima entro un termine di trenta giorni.

Art. 5

(Procedura)

1. La Regione emana apposito avviso pubblico assicurando, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza al bando, alla procedura di selezione, ai nominativi inseriti nell'Elenco ed ai relativi curricula. I successivi procedimenti di aggiornamento dell'elenco di cui al presente disciplinare devono concludersi entro e non oltre 180 giorni dall'avvio.

2. In sede di prima applicazione del presente disciplinare il procedimento di formazione dell'elenco deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n.5 del 2013.

Art. 6

(Composizione e modalità di nomina della Commissione)

1. La Commissione incaricata di effettuare le valutazioni di cui all'articolo 2 è composta da:

- a) un Dirigente designato dall'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali;
- b) tre componenti designati dalla Conferenza dei Rettori delle Università degli Studi della Campania, tra docenti ordinari di diritto, economia aziendale, economia e management, garantendo la presenza di entrambe le discipline giuridiche ed economiche
- c) un Dirigente appartenente all'Avvocatura Regionale.

2. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, che individua il componente con funzioni di Presidente. Essa dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

3. La Commissione è coadiuvata nello svolgimento della propria attività da una Segreteria Tecnica con funzioni di supporto tecnico – amministrativo, con il compito di raccogliere i documenti necessari per la valutazione, di istruire le richieste di atti e di monitorarne gli esiti, di verbalizzare le sedute.

4. La Segreteria tecnica di cui al comma precedente è composta da funzionari incardinati presso le Aree Generali di Coordinamento n. 19 e n. 20, ovvero della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, di cui all'articolo 14 del regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011, recante il nuovo "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania".

5. Lo svolgimento dell'incarico per i componenti della Commissione e per la Segreteria Tecnica è svolto a titolo gratuito e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 7

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione di cui all'articolo 6 svolge i seguenti compiti:

- a) verifica formale della completezza e della regolarità delle domande, nonché dell'acclusa documentazione presentata dagli aspiranti idonei all'incarico di Direttore generale sulla base dell'avviso pubblico di cui all' articolo 5;
- b) verifica, per ciascun aspirante, del possesso dei requisiti professionali di accesso all'elenco degli idonei all'incarico di Direttore Generale, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente disciplinare, anche alla stregua dei criteri metodologici di cui all'articolo 13, comma 1, della Sezione II del presente disciplinare;

2. La Commissione provvede alla selezione dei candidati, valutandone il curriculum, al fine di verificare la sussistenza di una effettiva esperienza di direzione, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni e l'idoneità dei candidati ad assumere ruoli manageriali e di alta direzione nelle Aziende Sanitarie, e negli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

3. La Commissione svolge la propria attività sulla base della documentazione trasmessa dalla competente Area Generale di Coordinamento n. 19, ovvero della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, di cui all'articolo 14 del regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011, recante il nuovo "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania".

4. La Commissione in base alle valutazioni riportate in apposito verbale, predispone l'elenco di candidati risultati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Campania.

5. L'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale viene trasmesso dalla stessa Commissione alla competente Area Generale di Coordinamento n. 19, ovvero alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, di cui all'articolo 14 del regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011, recante il nuovo "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania".

6. La Commissione è tenuta a trasmettere, ai competenti uffici regionali di cui al comma 6, l'elenco di candidati risultati idonei alla nomina di Direttore Generale di cui al presente disciplinare, nonché i verbali contenenti le valutazioni entro 120 giorni dall'avvio dei relativi lavori e, in ogni caso, non oltre i trenta giorni precedenti il termine fissato per la conclusione del procedimento di cui all'art. 5.

Art. 8

(Cancellazione dall'elenco regionale degli idonei all'incarico di Direttore Generale)

1. La cancellazione dall'elenco regionale degli idonei all'incarico di Direttore Generale e' disposta:

- a) a seguito di richiesta del soggetto inserito nell'elenco;
- b) a seguito della perdita dei requisiti indispensabili a ricoprire l'incarico di Direttore Generale, e previa valutazione della Commissione di cui agli articoli precedenti;
- c) a seguito del verificarsi delle cause ostative di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 9

(Pubblicità e Trasparenza)

1. La Regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula dei soggetti aspiranti alla carica di direttore generale inseriti nell'elenco degli idonei.
2. La Commissione dà comunicazione ai candidati esclusi dall'elenco al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) non ricevibilità della domanda, perché pervenuta oltre la scadenza del termine di presentazione previsto dall'avviso;
 - b) mancanza della documentazione richiesta e dei requisiti prescritti dall'articolo 3-bis del D. Lgs. n. 502/92.

Art. 10

(Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento è il competente coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento n. 19, ovvero il direttore generale di cui all'articolo 14 del regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011, recante il nuovo "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", a decorrere dalla data di conferimento del relativo incarico.
2. Il responsabile del procedimento provvede, su indicazione della Commissione di cui agli articoli precedenti, alla pubblicazione delle variazioni nell'elenco degli idonei all'incarico di Direttore Generale delle Aziende sanitarie della Campania.

SEZIONE II

Modalità e procedure per il conferimento dell'incarico di direttore generale delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 11

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione regolano le modalità e le procedure di conferimento dell'incarico di Direttore Generale di Aziende Sanitarie della Regione Campania, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 41 e seguenti della L.R. 6 maggio 2013, n. 5, in attuazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della Salute".
2. Le medesime disposizioni, trovano applicazione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e delle Aziende Ospedaliere Universitarie ferme restando, per queste ultime, quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 21 Dicembre 1999, n. 517 nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Art. 12

(Procedura)

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'incarico di Direttore Generale, ovvero in caso di gestione commissariale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Regione emette apposito avviso pubblico, dandone pubblicità anche sul proprio sito internet, per acquisire le candidature dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 1.

2. All'istanza di candidatura, a pena di irricevibilità della stessa, deve essere allegata dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o di inconferibilità dell'incarico con riferimento all'Azienda sanitaria o all'Ente presso cui l'incarico dovrà essere svolto. La Commissione effettua i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

3. Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, nomina il Direttore Generale all'interno di una rosa di cinque candidati, formata dalla Commissione, tra coloro che hanno partecipato alla manifestazione di interesse di cui ai commi precedenti ottenendo i migliori punteggi a seguito della valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti.

Art. 13

(Criteri metodologici per la valutazione degli aspiranti idonei all'incarico di Direttore Generale)

1. La Commissione di cui all'articolo 6, effettuata la verifica formale dell'ammissibilità delle candidature pervenute a seguito dell'avviso di cui all'articolo 12, procede alla valutazione dei candidati sulla base dei titoli posseduti e documentati,

2. Ai fini della valutazione dei candidati, la Commissione dispone di 60 punti così ripartiti:

a) Esperienze professionali: massimo punti 40.

b) Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 20.

3. Nell'ambito delle esperienze professionali sono valutate quelle maturate dal candidato negli ultimi 10 anni, tenuto conto:

- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha maturato la propria esperienza e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con riferimento agli specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ai ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all'attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
- della durata, continuità e rilevanza dell'impegno professionale del candidato.

4. Con riferimento all'esperienza di direzione nella pubblica amministrazione, il relativo punteggio è attribuito in relazione alla posizione e qualifica dirigenziale, o funzioni equipollenti, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, che comportano lo svolgimento di attività di direzione tecnica o amministrativa che risulti connotata da autonomia decisionale, responsabilità verso l'esterno e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.

5. Con riferimento all'esperienza di direzione nel settore privato, sia sanitario che non sanitario, il relativo punteggio è attribuito in relazione alla posizione ed alla formale qualifica dirigenziale posseduta dal candidato.

6. La Commissione, fermo restando il necessario requisito dell'adeguata esperienza dirigenziale, può considerare titolo qualificante per l'attribuzione del punteggio, esperienze di consulenza, caratterizzate da direzione di progetti complessi di riorganizzazione/ristrutturazione di organizzazioni pubbliche e private, con responsabilità di risorse professionali ed economiche.

7. Nell'ambito delle attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica sono in ogni caso presi in considerazione:

- a) i titoli di specializzazione in area medica;
- b) i soggiorni di addestramento professionale per attività attinenti alla sanità pubblica e alla organizzazione e gestione sanitaria in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi;
- c) i corsi di specializzazione nell'area del management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- d) i corsi di aggiornamento manageriale della durata di 5 o più giorni frequentati negli ultimi 5 anni, con particolare riferimento alle seguenti materie:
 - d.1 strumenti di programmazione e controllo;
 - d.2 organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane;
 - d.3 qualità, politiche di accreditamento e rapporti con l'utente/cliente;
 - d.4 sistemi di valutazione delle performance;
 - d.5 organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- e) i corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria;
- f) l'attività di docenza nei corsi indicati ai punti a), b), c), d) ed e);
- g) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari inerenti alla gestione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- h) la produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alle materie di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché all'impatto sulla comunità scientifica;
- i) la continuità e la rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta.

8. Il punteggio relativo alle attività di cui al comma 7 è attribuito tenuto conto:

- a) dell'attinenza e rilevanza rispetto all'incarico da ricoprire;
- b) della durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- c) della rilevanza delle strutture nell'ambito delle quali sono state svolte.

Art. 14

(Provvedimento di nomina)

1. All'esito delle prescritte valutazioni, nonché della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità dell'incarico, la Commissione forma la rosa dei cinque candidati alla nomina di Direttore Generale e la trasmette alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.
2. Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa , procede alla nomina previa acquisizione, per le aziende ospedaliero-universitarie, dell'intesa con il Rettore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 21 Dicembre 1999, n. 517.

SEZIONE TERZA

Art. 15

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso, in occasione della procedura oggetto del presente disciplinare, sono trattati nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.
2. Nelle more della costituzione dell'Elenco di cui all'articolo 1 del presente disciplinare, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 43, della L.R. n. 5 del 2013.
3. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, ed alla L.R. n. 32/94 e successive modificazioni e integrazioni